

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art. 218 C.d.S.)

Il Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, entro il termine di 20 giorni (5 giorni per la trasmissione del documento da parte dell'organo accertatore + 15 per l'adozione del provvedimento) emana il decreto di sospensione della patente e indica il periodo di durata della sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi edittali stabiliti dal C.d.S.

Chiunque circola durante il periodo di sospensione della validità della patente incorrerà nella sanzione accessoria della revoca della patente ai sensi dell'art. 218/6 del C.d.S.

Segue, a titolo esemplificativo, un elenco delle violazioni che determinano la sospensione

ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Articolo del C.d.S.	Contenuto della violazione
Art. 6	Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.
Art. 10	Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.
Art. 86	Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista
Art. 117	Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)
Art. 125	Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.
Art. 142/9	Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h (neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)
Art. 143/12	Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate.
Art. 148	Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Art. 168	Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose.
Art. 176/1 lett. c	Circolare sulla corsia per la sosta di emergenza.
Art. 176/1 lett. d	Circolare sulla corsia per la variazione di velocità.
Art. 179	Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.
Art. 186/2 lett. a	Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l.
Art. 189/5 lett. a	Art. 189 commi 1 e 5 N.C.d.S. - Non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno grave ai veicoli tale da determinare la revisione.
Art. 213	Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.
Art. 214	Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Art. 217	Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.

PERMESSO DI GUIDA IN FASCE ORARIE PRESTABILITE

Per le violazioni di cui sopra il conducente a cui è stata sospesa la patente, **entro il termine perentorio di cinque giorni dal ritiro**, solo **nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente**, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie. Il permesso non può superare le tre ore al giorno e deve essere adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso." (art. 218/2 C.d.S.)

N.B. Il permesso orario di guida non può essere concesso in presenza di violazioni che costituiscono reato ai sensi dell'art. 223 del C.d.S. (ad es. art. 9 ter; art. 186/2 lett. b e c e 186/7; art. 187; 189/1,6,7; art. 193/4 bis), o nel caso in cui dalla violazione commessa sia derivato un incidente stradale.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE (art. 223 C.d.S.)

La violazione di alcune norme del C.d.S. riveste carattere penale e la sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria o cautelare dal Prefetto territorialmente competente. In tali casi e nei casi in cui si sia verificato un incidente stradale, a prescindere dal tipo di violazione commessa, il C.d.S. esclude il rilascio di un permesso di circolazione. Inoltre per le violazioni che rivestono carattere penale non è previsto un termine per l'adozione del provvedimento di sospensione.

Segue, a titolo esemplificativo, un elenco delle violazioni

ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE

Articolo	Contenuto della violazione
Artt. 9, 9 bis e 9 ter	Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.
Art. 186/2 lett. b	Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,80 e non superiore a 1,5 g/l.
Art. 186/2 lett. c	Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Art. 186/7	Rifiuto di sottoporsi ad alcol test.
Art. 187/1	Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti.
Art. 187/8	Rifiuto di sottoporsi all'accertamento per rilevare l'assunzione di stupefacenti.
Art. 189/1, 6, 7	Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali
Art. 193/4 bis	Circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti.